



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI
3° Settore- Attività Tecniche e Produttive

AA-18-22

Ortona, li 19/09/2023

Spett.le REGIONE ABRUZZO
DPC02 – Dipartimento Territorio – Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Codice pratica: 22/0315212 ditta Pavimental S.P.A. ora AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) – **Aggiornamento ed espressione motivata delle determinazioni comunali, in vista della Conferenza di Servizi regionale del 20.09.2023.**

L'Amministrazione Comunale di Ortona qui si esprime secondo quanto preannunciato nell'ultimo periodo della nota prot.28644 del 24.07.2023 al DPC 02 Regionale, doverosamente aggiornando quanto già espresso ed evidenziato con la nota precedente prot. 50059 del 07.12.2022, inviata al medesimo dipartimento.

Osservazioni:

- a) Anche dopo i dati pubblicati dall'ARTA nel 2018, quella di sito dell'istanza *de qua* è confermata dal Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (PRTQA) come “zona di mantenimento”. Il Comune di Ortona e, indipendentemente, l'ARTA, a seguito di una riserva già contenuta nella CH/2011/016, della promulgazione del d.lgs. 128/2010 c.d. “Prestigiacomò” e dell'indagine epidemiologica ASL del novembre 2011, hanno cercato di appurare gli effetti delle attività “Pavimental” sulla qualità dell'aria e di valutarne la compatibilità con le norme vigenti [cfr. pag. 2 parere comunale del 07.12.2022]. Considerato che dal 2011 in poi sono state apportate notevoli modifiche – potenzialmente migliorative - allo stabilimento, in occasione dell'istanza in esame e in sede propria di VIA sarebbe stato opportuno e doveroso giungere alla valutazione di compatibilità con il PRTQA. Tuttavia, in carenza reiterata di specifici elementi di giudizio, **nessuno è ora in grado di asserire che le attività proposte in istanza siano compatibili col PRTQA.**
- b) I rifiuti *de quibus* che la ditta proponente dichiara di voler sottoporre a recupero sono gli stessi indicati nell'autorizzazione CH/2011/016, ossia quelli classificabili ERR 170302; era stato fatto notare, però, [cfr. punto (6), pag. 5 del parere 07.12.2022], come la “piattaforma di accettazione” dei rifiuti in stabilimento non fosse in grado di discriminare gli ingressi secondo la classe ERR né di porre in un qualche iter di rigetto i rifiuti inammissibili e come, pertanto, essa fosse portata inevitabilmente ad accettare - e porre in recupero - materiale “fresato” ERR 170301, che costituisce un **rifiuto pericoloso**. Non essendo dalla legge ammessa alcuna ulteriore integrazione progettuale al progetto definitivo in esame, **non è da ritenere possibile rimediare, nel procedimento in corso, alla connessa sostanziale non aderenza dell'istanza al DM 69/2018;**
- c) Le analisi delle acque di falda 2021, presentate dalla Pavimental, hanno rivelato una presenza di sostanze nocive (triclorometano, tetracloroetilene...) in eccesso sulle soglie fissate dalle norme; anche tenendo per il momento a parte le questioni delle responsabilità nelle cause e nei rimedi di tale inquinamento e dell'uso che di quelle acque si fa nello stabilimento *de quo*, l'evidente stato di vulnerabilità della falda costituisce comunque, per norma anche regionale, un criterio penalizzante della localizzazione e

della configurazione delle stesse attività dello stabilimento: ovvero, **tutte le attività suscettibili di incidere nella vulnerabilità della falda, già ampiamente compromessa, non possono essere svolte così come configurate nel progetto** in esame ma devono essere “ridisegnate” altrimenti; **a questa penalizzazione normativa non è più, parimenti, ammissibile porre rimedio progettuale nel corso del procedimento intrapreso;** [nota: tutti i numerosi piezometri installati nella zona industriale di Tamarete di Ortona stanno (da almeno 6 anni) rivelando pesanti tassi di inquinamento delle acque di falda, del quale, prevedibilmente, ogni impresa sta declinando responsabilità; un'indagine approfondita, da parte regionale, può a nostro avviso rivelare la necessità di un adeguato **“piano di bonifica”**;

- d) Come è stato già rilevato in nessun momento della storia dell'insediamento Pavimental in località Tamarete di Ortona si sono mai esposti ed esaminati i criteri che, in base alla natura, alle caratteristiche e all'impatto, hanno portato a scegliere la localizzazione, come invece previsto espressamente dalla procedura V.I.A. Inoltre l'indagine epidemiologica del 2011 della Asl, la sentenza penale 2013 e numerose altre circostanze, tra le quali la vicinanza di abitazioni civili e di attività produttive sensibili, agricole e vitivinicole, erano elementi fortemente dissuasivi della scelta localizzativa dell'autorizzazione CH/2011/016, di cui non è stata mai fornita alcuna ragione a sostegno e giustificazione di tale scelta. Risulta sfavorevolmente sorprendente e sconcertante l'assenza dell'obbligatoria considerazione di quei criteri (compresa l'opzione zero) nella Valutazione di Impatto Ambientale: tanto più dopo la richiesta comunale di parziale dislocazione non dello stabilimento ma solo delle fonti emmissive.
- e) L'Amministrazione Comunale non può restare indifferente e non osservare che, nelle sole due frazioni di Tamarete e di Caldari, che sono parte della zona industriale, sono stati autorizzati dalla Regione già cinque impianti di trattamento dei più vari rifiuti (dai liquami di distilleria ai fanghi di depurazione, alle ecoballe, agli inerti...) per più di 300000 t_{peso} l'anno, a cui si aggiunge la potenziale sciagura diluita di oltre 230000 mc di rifiuti contenenti amianto, già accumulati nell'adiacente discarica di Taverna Nuova: queste autorizzazioni rendono indiscutibilmente il piccolo territorio coinvolto un vero e proprio concentrato di rifiuti tale da renderlo probabilmente il primo in Abruzzo per densità/quantità/superficie.
- In base a quale piano si è determinata e legittimata tale situazione?
- f) Sia nella richiesta regionale di integrazioni e chiarimenti (qui protocollata in ingresso il 25.07.2023 al n. 29131) sia nella precedente nota RA/0145519/20, alla Pavimental SpA è riconosciuta l'attuale titolarità della CH/2011/016; tuttavia, in virtù di considerazioni emerse a seguito di controlli *in situ* alla luce del DM 69/2018, nella detta nota del 2020 la Regione aggiunse due prescrizioni, che limitavano l'attività all'impiego dei soli inerti “vergini” e interdicevano lavori in ore notturne; rileggendo le ragioni addotte di quella coppia di prescrizioni, ci si rende facilmente conto che esse sussistono tuttora e che non hanno perso di coerenza nel frattempo. Poiché non ci risulta che la stessa Regione abbia finora colto alcuna delle occasioni per cambiare giustificatamente idea, crediamo auspicabile che nel procedimento in corso essa mantenga sufficiente coerenza;
- g) Delle 15 osservazioni comunali del dicembre 2022, quattro riguardavano problemi di sicurezza; nell'insieme dei documenti sottomessi dalla ditta proponente non è stato possibile rinvenire alcuna considerazione delle ragionevoli, preoccupazioni del Comune; abbiamo trovato, per esempio, schede tecniche di solventi in uso, con le annesse qualifiche di pericolosità, ma di essi non conosciamo le quantità, le finalità, i rischi, il piano di impiego, i luoghi di temporaneo deposito, gli effetti ambientali e sanitari. Avevamo segnalato, per esempio, il rischio di sversamenti accidentali di materie in fase liquida o

gassosa, avevamo anche segnalato per esempio il rischio di indisponibilità del sistema antincendio in caso di black out elettrico, ma al momento non ci sono dati o elementi sufficienti a verificare che i dubbi, le perplessità rilevate siano state superate.

- h) Nelle descrizioni degli impianti, dei macchinari e delle dotazioni costituenti lo stabilimento possono essere individuati componenti che ricadono sotto quelle disposizioni dell'art. 306 del d.lgs. 81/2008 indicate nel comma 1 *ibidem*. Di tali componenti, pur presenti almeno fin dal 2011, non risulta alcuna documentazione idonea a comprovare che siano stati sottoposti ai previsti adempimenti obbligatori del dPR 302/1956. Nell'istanza in esame, non c'è alcuna indicazione in merito in sede di attività eventualmente autorizzata. Il Comune, inoltre, non ha trovato nella ASL le verifiche dell'aderenza dell'istanza ai pertinenti altri dettami del d.lgs. 81/2008, per cui l'autorità locale di governo, il Sindaco, vede così ridotto l'esercizio delle proprie competenze;
- i) Al cap. 4 della Relazione Tecnica Integrativa 26.6.2023, la ditta sostiene la compatibilità della localizzazione della sua proposta col RD 1265/1934 ma non tiene conto della incompatibilità con il vigente Piano Regolatore Comunale. Per cui il Comune è tenuto a sottolineare e segnalare la incompatibilità della localizzazione della proposta in esame con le NTA del PRG che definiscono le distanze minime per le attività insalubri di prima classe rispetto a insediamenti abitativi. Una facoltà, quella espressa dal Comune, ampiamente suffragata anche dall'interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato-Sez. V, sentenza n.2751 del 27/05/2014) che non va a modificare il diritto di esercizio espresso dal RD 1265/1934 ma semplicemente conferma la competenza dei Comuni nella pianificazione e tutela territoriale anche attraverso la previsione di distanze minime per detti insediamenti.
- j) L'osservazione (4) del citato parere comunale 7.12.2022 prendeva atto, in tempo di stabilimento fermo e di cassa integrazione per gli addetti (anno 2019), di un sorprendente consumo di elettricità (93005 kwh), di acqua (500 mc), di gas naturale (8547 nmc) e di gasolio (47185 l.); contestualmente la ditta dichiarava di aver prodotto e manipolato 3,9 t_{peso} di rifiuti diversi senza codificarli, 9,5 t_{peso} di fanghi da fosse settiche senza altra qualifica ERR e 697,54 t_{peso} di rifiuti codificati CER 170302 senza certificazione. Per cui in assenza di specifiche da parte della ditta, ad oggi non appare ancora chiaro come in condizione di fermo dello stabilimento e di assenza degli addetti l'azienda abbia potuto continuare a produrre quanto sopra.

Commento:

Le integrazioni progettuali e i documenti aggiuntivi consegnati dalla ditta proponente hanno conseguito il risultato di ridurre da 15 a 9 il numero delle osservazioni critiche del Comune di Ortona. Tuttavia, a nostro avviso, quelle di esse che possono definirsi "escludenti" verso un assenso comunale all'istanza così com'è, restano riformulate qui in modo persistente e valido.

Determinazioni

In forza delle osservazioni d), e), i) sopra riportate, l'Amministrazione Comunale reitera il suo **parere urbanistico sfavorevole** e richiede all'Autorità Competente di non autorizzare illecitamente la violazione del Piano Regolatore Comunale (NTA) e archiviare immediatamente l'istanza *de qua*.

In virtù, inoltre, delle competenze sindacali e dell'Ente Locale **in tema di Sanità, Ambiente, Sicurezza e Rifiuti** e in forza delle altre osservazioni critiche su presentate, **vengono qui espressi i**

connessi pareri in modo parimenti sfavorevoli e viene richiesta l'archiviazione *sine die* dell'istanza.

Condizioni per la riconsiderazione delle determinazioni dissenzienti:

- (1) Dislocazione di tutte le fonti emmissive e convogliamento delle emissioni a distanze maggiori di 300 m (trecento metri retti orizzontali) dalle case e dalle attività sensibili più prossime (coltivazioni, vinificazioni);
- (2) abbattimento delle emissioni odorifere moleste già oggetto della condanna penale del 2013;
- (3) rinuncia alle lavorazioni di "recupero" e impiego, nell'attuale sito di Tamarete, dei rifiuti provenienti da "fresatura" remota, e loro limitazione alle operazioni di trasporto, accumulo, classificazione e smaltimento/recupero esterno; [in accordo con la prescrizione regionale richiamata al punto (f)];
- (4) interruzione delle attività emmissive in atmosfera, acustiche, odorifere o comunque inquinanti, nelle ore notturne; [in accordo con la seconda prescrizione regionale richiamata al punto (f)].

L'Amministrazione Comunale di Ortona, intervenendo in Conferenza di Servizi, intende mantenere la propria disponibilità ad ogni connesso chiarimento o approfondimento e alla collaborativa interlocuzione con l'azienda ai fini di una ragionevole e fattibile realizzazione delle quattro condizioni su esposte.

Grazie per la considerazione e saluti distinti.

IL SINDACO

Leo Castiglione

**LA DIRIGENTE DEL SETTORE
ATTIVITÀ TECNICHE E PRODUTTIVE**

dott.ssa Evelina Di Fabio